

EDITORIALE

Il testamento del presbitero

Perché farlo?



Si legge nella *Presbyterorum ordinis*: «"Il Signore ha disposto che coloro i quali annunciano il vangelo vivano del vangelo" (1 Cor 9, 14). In base a ciò, se non si provvede in un altro modo a retribuire equamente i presbiteri, sono i fedeli stessi che vi devono pensare, dato che è per il bene che essi lavorano» (n. 20). E quando un sacerdote muore? Non dovrebbe egli lasciare tutto alla comunità o alla diocesi? Quante volte, in seminario, durante il periodo di formazione, si sono sentite le spiegazioni del rettore di come si entrava a far parte della nuova famiglia diocesana! E quante volte, al termine degli Esercizi spirituali, il predicatore aggiungeva qualche considerazione sui motivi spirituali e sul dovere morale da parte del sacerdote di *testare* per i beni materiali in possesso e di farlo con il giusto spirito ecclesiale! Jacques Gaillot, vescovo trasferito da Evreux a Partenia (antica diocesi dell'Algeria, ma dal V secolo ormai non c'è più nulla), in un'intervista, a tal proposito, dichiarava: "lo ho lasciato tutto alla mia diocesi di Evreux: per le mie cose mi basta un piccolo sacco" (*La Stampa*, 3.1.1997, p. 18).

Anche per i fedeli, al termine delle "missioni" nelle parrocchie, così frequenti nei decenni passati, non mancava la raccomandazione, in particolare ai padri di famiglia, per lo più unici intestatari dei beni della casa, di fare testamento con giustizia ed *equità* motivandolo come grave dovere morale verso la famiglia. E il parroco in molti casi era - oggi, in diversi paesi, lo è ancora - il consigliere per la stesura del testamento e il lettore dello stesso ai familiari dopo la celebrazione del funerale di trigesima.

Per i sacerdoti era, ed è ancora, consuetudine far precedere il testamento per le cose materiali da un testamento spirituale per l'edificazione dei fedeli e come ultima consegna dopo una vita dedicata alla Chiesa. Se è opportuno per ogni sacerdote, più ancora lo era e lo è per il parroco, stante il legame di "carità pastorale" che il tempo e le circostanze creano con i parrocchiani.

Occasione preziosa per un'ultima raccomandazione da Padre spirituale della comunità a chi di questa ne era figlio.

Si usava e si usa tuttora leggerlo, come dicevamo, al termine delle esequie. Nei tempi andati lo si faceva precedere a volte dalla severa espressione: *defunctus adhuc loquitur*. Oggi, questo, può anche suonare come retorica ai nostri orecchi, eppure aveva un ricco e forte contenuto di comunicazione nello scenario dell'addio. Pensiamo al testamento di papa Paolo VI, di mons. Tonino Bello, di mons. Lorenzo Bellomi (cf VP 1 1 / 1996, pag. 10), di p. David M. Turoido e di tantissimi altri. La morte, percepita nella sua dimensione religiosa come ora suprema della verità, diventava occasione privilegiata per una solenne ed esemplare professione di fede in Cristo che, rendendo vano il pungiglione della morte stessa, associa l'uomo

redento alla sua risurrezione secondo il pensiero di Paolo (I Cor I 5).

Perché disporre dei propri beni?

Fare testamento significa disporre dei propri beni al di là della morte: operazione da compiere con scienza e coscienza quale atto conclusivo di un corretto uso degli stessi beni durante la vita e, nel caso nostro, legato alla condizione tutta particolare del presbitero "secolare".

Per i religiosi e le religiose, per il singolare rapporto che li lega all'istituto di appartenenza, il problema si pone in modo diverso ed è regolato a norma del diritto ecclesiale dal can. 668 e dalle Costituzioni proprie di ogni istituto. Per i presbiteri diocesani, invece, il rapporto con la Chiesa di incardinazione e di servizio è di altro tipo e per essi valgono innanzi tutto le indicazioni proprie per ogni cristiano circa il buon uso dei beni e la povertà evangelica.

Essi, pur vivendo nel mondo, non appartengono al mondo e, pur usando del mondo, è come se non ne usassero. All'unico fine di raggiungere quel grado di libertà spirituale consono alla missione loro affidata. Diverso certamente il caso dei genitori che, facendo testamento, hanno doveri di giustizia verso diversi soggetti e obblighi di varia natura cui dare risposta.

Beni di diversa natura e finalità.

Nel caso di presbiteri diocesani il buon uso dei beni ha la sua regola d'oro nella *Presbyterorum ordinis* del concilio Vaticano II, al n. 17, dove, circa il buon uso dei beni, si sottolinea la particolare situazione del presbitero. Su questo problema il presbitero ha precise responsabilità.

1. Anzitutto: l'amministrazione dei beni affidatigli dalla Chiesa, per motivi d'ufficio, dei quali ha la responsabilità anche in sede civile e che deve amministrare, come si diceva un tempo, con l'oculatezza del "buon padre di famiglia". Questo compito è facilitato oggi da precise e puntuali indicazioni sia di diritto ecclesiale che di leggi civili, tali da impedire possibili comportamenti soggettivi, disinvolti o devianti nell'amministrazione dei beni della Chiesa.

Il coinvolgimento dei laici, sollecitato dal Concilio stesso in questo come in tanti altri aspetti della vita e della missione della Chiesa, è determinante perché fa dell'amministrazione dei beni un fatto comunitario. Ogni Chiesa particolare o locale deve dotarsi, a norma del diritto, del Consiglio degli affari economici per l'amministrazione dei beni della Chiesa (can. 492-494; can. 537).

Nell'amministrazione vanno tenuti presenti i motivi che giustificano il possesso di beni nella Chiesa, da sempre ribaditi: il sostegno al culto divino e alle opere pastorali, il dignitoso mantenimento del sacerdote, le opere di carità verso i poveri.

Doverosi gli ammonimenti: *Quid non mortalia pectora cogis, auri sacra fames* (= a cosa non costringi i cuori degli uomini, maledetta brama dell'oro!) lamentava già Virgilio (*Eneide* 3.56)-, e Paolo scriveva a Timoteo circa "l'attaccamento al denaro come radice di tutti i mali" (1 Tm 3,3): sono indicazioni forti contro la tentazione dell'accumulo. Soprattutto sono attuali. Il confronto con i principi sopraddetti ha da essere costante e a tutti i livelli perché la Chiesa non assuma mai il volto di Giuda Iscariota, che "teneva la cassa comune ed era ladro"

(Gv 12, 6).

2. E poi: l'uso corretto dei beni personali durante la vita e la giusta destinazione di quanto resta al termine di essa. Ci sono dei beni che provengono dalla famiglia di origine. Per la loro destinazione valgono le consuetudini e i legami parentali. Diverso è, invece, il caso dei beni che si acquisiscono a motivo del ministero nel servizio della Chiesa.

Su questi beni grava principalmente il dovere di giustizia verso le persone che forniscono dei servizi in canonica e quindi hanno la giusta esigenza di ricevere quanto di loro spettanza secondo le leggi civili circa il rapporto di lavoro. Ed è chiaro che non si dà solo per *carità* quanto è dovuto per *giustizia*. Assolto quest'impegno di coscienza e legale, il buon uso di questi beni e la loro destinazione finale mette in causa la persona del sacerdote che del servizio alla Chiesa ha fatto ragione di vita.

Ci ricorda la *Presbyterorum ordinis* al n. 17: "Quanto ai beni che si procurano in occasione dell'esercizio di qualche ufficio ecclesiastico, i presbiteri, come pure i vescovi... devono impiegarli anzitutto per il proprio onesto mantenimento e per l'assolvimento dei doveri del proprio stato; il rimanente si potrà destinarlo per il bene della Chiesa e per le opere di carità. Non trattino dunque l'ufficio ecclesiastico come occasione di guadagno né impieghino il reddito che ne derivi per aumentare le sostanze della propria famiglia. I sacerdoti, quindi, senza affezionarsi in modo alcuno alle ricchezze, debbono evitare sempre ogni bramosia e astenersi accuratamente da qualsiasi tipo di commercio".

L'indicazione è chiara e sotto il velo dell'invito sollecita una destinazione esemplare dei beni in possesso del sacerdote adducendo motivi spirituali legati alla sua vocazione, così da imitare Paolo che diceva ai suoi fedeli: "Fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo" (1 Cor 11,1).

Si può stendere un testamento con l'indicazione dell'erede universale dei beni come sopra, lasciando a titolo di legato beni chiaramente identificati a persone o a enti ben precisati utilizzando la seguente dizione: *Dispongo a titolo di legato i seguenti beni ... ; Lascio la casa ereditata, sita nel comune di... a ... ; ecc...* È opportuno indicare i beni iscritti nei pubblici registri dei quali si è intestatari, siano essi beni immobili, compresa l'auto, o nominativi, quali il conto corrente bancario, i buoni fruttiferi... Mentre non lo sono i libretti di risparmio al portatore.

I beni non nominativi, le elargizioni o gli adempimenti vanno scritti sul testamento stesso o su un foglio a parte, intestandolo in questo caso con la dizione: *"A integrazione delle mie volontà testamentarie, dispongo quanto segue ... "*. Si carica così sull'erede la destinazione di beni non nominativi, ad es. libri, quadri, mobili... particolari elargizioni in favore di enti che non hanno personalità giuridica, ad es. Missioni, Caritas, Azione cattolica..., o adempimenti a titolo di suffragio, sottoscrivendo il tutto con luogo, data del testamento e firma.

Per finire, una preziosità dalla *Pastores dabo vobis*, al n. 30: "Personalmente inserito nella vita della comunità... il sacerdote deve offrire anche una totale "trasparenza" nell'amministrazione dei beni della comunità che egli non tratterà mai come fossero un patrimonio proprio ma come cosa di cui deve rendere conto a Dio e ai fratelli,

soprattutto ai poveri".

Ci permettiamo due opportune annotazioni. Anzitutto, quando si è intestatari di conti correnti, cassette di sicurezza, polizze di titoli.... per evitare che in caso di assenza o di impedimento del titolare tutto rimanga bloccato, è opportuno rilasciare delega bancaria ad altra persona di assoluta fiducia perché possa operare in queste evenienze.

È, inoltre, buona regola che il parroco tenga nettamente separati i capitali della parrocchia (depositandoli su libretto bancario intestato: *Parrocchia di... sita nel Comune di ...*) da quelli personali, evitando così confusioni e inconvenienti facilmente immaginabili.

